

# PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 87/X<sup>n</sup>



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

Consiglio Regionale della Calabria  
PROTOCOLLO GENERALE  
Prot. n. 47332 del 21.10.15  
Classificazione 01.15.01

**2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE**

Deliberazione n. 402 della seduta del 13/10/2015

Oggetto: Disegno di legge di modifica e integrazione delle leggi regionali n. 10/2000, n. 66/2012 e n. 8/2003 (articolo 13, comma 2) concernenti l'ARSSA.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Ing. Mario Gerardo Oliverio, Prof. Antonio Viscomi;

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_;

Dirigente/i Generale/i: Ing. Carmelo Salviro;

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

|   |                        | Giunta          | Presente | Assente |
|---|------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1 | Gerardo Mario OLIVERIO | Presidente      | ✓        |         |
| 2 | Antonio VISCOMI        | Vice Presidente | ✓        |         |
| 3 | Carmela BARBALACE      | Componente      | ✓        |         |
| 4 | Roberto MUSMANNO       | Componente      | ✓        |         |
| 5 | Antonietta RIZZO       | Componente      |          | ✓       |
| 6 | Federica ROCCISANO     | Componente      | ✓        |         |
| 7 | Francesco ROSSI        | Componente      | ✓        |         |
| 8 | Francesco RUSSO        | Componente      | ✓        |         |

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 5 allegati.

Il dirigente di Settore  
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Fernando Bafaro

Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8 si appone il visto di regolarità contabile in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno, alla corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità nell'ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.

Il Dirigente del Settore Ragioneria Generale

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione)

(Il Dirigente Generale del Settore Ragioneria Generale Bilancio)

(Dott. Filippo De Cello)

## LA GIUNTA REGIONALE

### PREMESSO

- l'ARSSA, istituita con legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15, è stata soppressa con legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 con la conseguente nomina di un Commissario Liquidatore ed un vice Commissario ai quali è stata affidata la gestione liquidatoria dell'Agenzia che avrebbe dovuto concludersi con il trasferimento delle funzioni, del patrimonio immobiliare, nonché del personale dipendente ad altri soggetti istituzionali;
- con legge regionale 20 dicembre 2012, n.66 è stata istituita l'ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese) con il compito di favorire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agro-industriale mentre la dismissione del patrimonio immobiliare non utilizzato a fini istituzionali ed i compiti residui della riforma fondiaria rimangono affidati alla gestione liquidatoria;
- a fronte della mancata predisposizione, da parte dei precedenti responsabili, del piano di liquidazione dell'Agenzia nei tempi stabiliti, la Regione Calabria, con successivi provvedimenti, ha prorogato dette scadenze fino all'emanazione della richiamata legge regionale n. 66/2012 che, all'articolo 11, comma 2, ha fissato al 31.12.2015 il termine ultimo delle procedure di liquidazione dell'ARSSA;
- l'articolo 2, comma 10, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11 ha anticipato la conclusione delle citate procedure al 31.07.2015;
- ai sensi del succitato articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 66/2012 il Direttore Generale dell'ARSAC, a far data da 01.01.2015, ha assunto anche le funzioni di Commissario Liquidatore dell'ARSSA;
- il piano di liquidazione dell'ARSSA è stato elaborato dal Commissario Liquidatore e dallo stesso approvato, con delibera n. 169 del 28/07/2015, e successivamente integrato con atto n. 182 del 20/08/2015;

**CONSIDERATO** che il piano di liquidazione, nel rappresentare le criticità legate alle vendite del patrimonio immobiliare che richiede un consistente impegno ed una tempistica delle attività inconciliabili con la conclusione immediata del processo di liquidazione, individua, altresì, la necessità di un'adeguata soluzione e di un contestuale adeguamento del quadro normativo di riferimento;

**RITENUTO**, pertanto, di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di modifica e integrazione della leggi regionali 7 marzo 2000, n. 10 "Affidamento all'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (ARSSA) delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 in base al disposto dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146", 20 dicembre 2012, n. 66 "Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura" e 26 giugno 2003, n. 8, articolo 13, comma 2;

**VISTI** gli allegati A "Relazione alla proposta di legge", B "Proposta di legge", C "Relazione Tecnico-Finanziaria", in copia conforme all'originale, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

## PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;


**PRESO ATTO** che il Dipartimento del Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**SU PROPOSTA** congiunta del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi,


## DELIBERA

1. di approvare il disegno di legge, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di modifica e integrazione della leggi regionali 7 marzo 2000, n. 10 "Affidamento all'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (ARSSA) delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 in base al disposto dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146", 20 dicembre 2012, n. 66 "Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura" e 26 giugno 2003, n. 8, articolo 13, comma 2;
2. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura della Segreteria della Giunta;
3. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;
4. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 21.01.2015 al Dipartimento/i interessato/i  al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

### Disegno di legge

Modifiche e integrazioni alla leggi regionali 7 marzo 2000, n. 10 "Affidamento all'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (ARSSA) delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 in base al disposto dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146", 20 dicembre 2012, n. 66 "Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura" e 26 giugno 2003, n. 8, articolo 13, comma 2.

#### Art. 1

1. Alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 10, recante "Affidamento all'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (ARSSA) delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 in base al disposto dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146", sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a. all'articolo 2:

- i. al comma 1, dopo il periodo "i quali abbiano mantenuto la destinazione agricola", sono introdotte le parole "o con prescrizioni non edificabili ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici";
- ii. al comma 2, le parole "alle condizioni ed al prezzo previsti dall'art. 4 della legge 29.05.1967, n. 379" sono sostituite dalle parole "al prezzo di cui al successivo articolo 3, comma 2";

b. all'articolo 3:

i. al comma 1:

- 1) dopo il periodo "aventi destinazione agricola" sono introdotte le parole "o con prescrizioni non edificabili ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici";
- 2) le parole "con pagamento stabilito in trenta annualità" sono sostituite dalle parole "con pagamento rateizzato secondo i piani di ammortamento applicati dall'ISMEA o in un'unica

soluzione, fermo restando, in questo ultimo caso, l'imposizione dei vincoli di indivisibilità e l'obbligo di coltivazione del fondo per la durata di cinque anni dalla data di stipula dell'atto di vendita”;

ii. il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il prezzo di vendita viene determinato, da tecnici interni o esterni all’Agenzia, con elaborato estimativo sulla base del valore di mercato, secondo quanto disposto da specifico regolamento tecnico approvato con apposito provvedimento dall’ARSSA. Tale valutazione deve essere congruita dalla Commissione di valutazione formata dal Commissario liquidatore o dal sub Commissario liquidatore appositamente delegato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della L.R. 20/12/2012, n. 66, coadiuvati da due funzionari dell’ARSAC”

iii. al comma 3:

1) dopo le parole “una unità lavorativa uomo (ULU)” sono introdotte le seguenti parole “sempre nel rispetto del diritto di prelazione agraria”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle situazioni consolidate, previste dal presente comma, sono ricomprese le occupazioni senza titolo di terreni della Riforma poste in essere da manuali coltivatori della terra nel quinquennio precedente la data della domanda di acquisto.”;

iv. il comma 4 è abrogato;

v. al comma 6, dopo le parole “su fondi contigui ai terreni da assegnare” sono introdotte le parole “secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228”.

vi. è introdotto, in fine, il seguente comma: “7. In ogni caso l’assegnatario deve corrispondere, prima della stipula dell’atto notarile di compravendita, un indennizzo risarcitorio fissato nella misura dell’1% del prezzo stabilito dalla Commissione, di cui al comma 2, per ogni anno di detenzione del fondo, per un periodo massimo di cinque anni e senza interessi.”;

c. all’articolo 4:

- i. il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le assegnazioni provvisorie di terreni, non definite, operate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1976, n. 386 mediante provvedimento amministrativo, verbale di sorteggio notarile o designazione effettuata dalle competenti strutture dell'Agenzia, sono revocate ed i terreni rientrano nella disponibilità dell'Agenzia per nuove assegnazione di cui all'articolo 2";
- ii. al comma 2, le parole "con pagamento stabilito in trenta annualità, previa valutazione secondo le norme indicate nell'art. 3 della presente legge" sono sostituite dalle parole "o in un'unica soluzione, fermo restando, in questo ultimo caso il vincolo di indivisibilità e l'obbligo di coltivazione del fondo per la durata di cinque anni dalla data di stipula dell'atto di vendita";

d. all'articolo 7:

- i. il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I beni immobili, comunque acquisiti al patrimonio dell'Agenzia, per i quali non sia possibile l'utilizzazione per le finalità previste dalla legge regionale 11 dicembre 1993, n. 15, possono essere alienati ad Enti, associazioni o privati ad un prezzo stabilito con le stesse modalità riportate nell'articolo 3, comma 2, della presente legge.";
- ii. il comma 1 bis è sostituito dal seguente: "1 bis. Gli acquirenti dei suddetti beni immobili possono richiedere la rateizzazione del prezzo di vendita per un periodo pari a 5 anni per importi fino a euro 10.000,00, 10 anni per importi fino a euro 25.000,00 e 15 anni per importi superiori, sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) 68/2001, (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001.";
- iii. il comma 1 ter è sostituito dal seguente: "1 ter. Gli immobili detenuti in virtù di concessione amministrativa o in via di fatto per un periodo continuativo e non inferiore a dieci anni dalla data di presentazione della istanza di acquisto, possono essere alienati ai detentori e/o propri congiunti o affini al prezzo stabilito con le modalità di cui al comma 1, sempre che l'interessato, nel termine di trenta giorni dalla proposta, dichiari la disponibilità all'acquisto sulla base del prezzo sopra stabilito maggiorato delle somme dovute per l'utilizzo dell'immobile. Nel caso di immobili detenuti senza titolo, per i quali

non sia stato stabilito un canone, il pregresso dovuto è fissato nella misura del 3 per cento del prezzo stabilito come sopra, per ogni anno di detenzione, relativamente ai fabbricati e dell'1 per cento, per ogni anno di detenzione riguardo ai terreni, per un periodo massimo di cinque anni e senza interessi. Trascorso inutilmente il termine per l'esercizio dell'opzione, l'ARSSA pronuncia l'estromissione che è atto esecutivo di diritto, ai sensi dell'art. 229 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51."

- iv. Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I terreni della riforma che hanno mantenuto la loro destinazione agricola nei vigenti strumenti urbanistici e sui quali sono state effettuate edificazioni, possono essere alienati ai detentori che hanno la detenzione degli stessi per un periodo continuativo e non inferiore a cinque anni dalla data di presentazione della istanza e per un'estensione non superiore a dieci volte quella coperta dai fabbricati, sempre che gli abusi edilizi condonati siano compatibili con i vincoli permanenti previsti della legge 26 febbraio 1985, n. 47 e dal DPR 380/2001."

#### Art. 2

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 è sostituito dal seguente:

"2. Nelle more della piena operatività dell'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 47 della Legge Regionale 29 dicembre 2010 n. 34, la gestione degli acquedotti rurali attualmente in capo all'ARSSA è temporaneamente affidata ai Consorzi di Bonifica, unitamente al personale nel cui territorio ricadono i suddetti impianti."

#### Art. 3

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66, recante "Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura", sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a. dopo l'articolo 1 è introdotto il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis

(Istituzione Gestione Stralcio ARSSA in ARSAC)

1. L'ARSSA Gestione Liquidatoria viene acquisita dall'ARSAC quale gestione stralcio.
2. La titolarità dei diritti attivi e passivi di cui alla gestione liquidatoria ARSSA rimane totalmente in capo alla suddetta gestione stralcio.
3. La gestione stralcio costituisce una struttura operativa incardinata nell'organizzazione di ARSAC, dotata di una propria autonomia di gestione, di un proprio *patrimonio* rivolto esclusivamente:
  - alla soddisfazione dei creditori del soppresso ente ARSSA;
  - alla copertura dei relativi costi di funzionamento.
4. Il patrimonio della gestione stralcio è definito nel piano di liquidazione per come approvato dalla Giunta Regionale di cui al successivo articolo 11, comma 7.
5. Al Direttore Generale di ARSAC viene demandata la costituzione e l'organizzazione della gestione stralcio, con riferimento alle risorse umane e finanziarie da impiegare in essa, previo parere vincolante da parte del dipartimento regionale vigilante.
6. La gestione stralcio svolge tutte le attività amministrative volte a valorizzare, alienare, custodire, mantenere e garantire tutela giuridica al patrimonio oggetto dell'attività di liquidazione.
7. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nella legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 e della presente legge in contrasto con i precedenti commi.

b. l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art.9

(Risorse)

1. In connessione alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, il patrimonio dell'ARSAC è costituito da tutti i beni immobili e mobili pertinenti dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Regionale ed i Servizi in Agricoltura (A.R.S.S.A.), con esclusione dei cespiti costituenti il cosiddetto patrimonio di liquidazione della gestione stralcio di cui all'articolo 1 bis."

c. all'articolo 10, al comma 1, è soppresso il punto 1. della lettera a);

d. all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La gestione stralcio per la liquidazione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura – ARSSA, è svolta in modo da assicurare la distinzione economica e finanziaria della stessa rispetto alla gestione corrente della nuova Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese (ARSAC), pur essendo una struttura operativa incardinata nell'organizzazione di quest'ultima."

#### Art. 4

1. Al fine di garantire il finanziamento del fabbisogno non coperto in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 in relazione agli oneri per il personale in servizio presso l'Arssa, è autorizzata la spesa complessiva di euro 3.800.000,00. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse allocate all'UPB U.003.002.004.005 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015;

#### Art. 5

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL D.D.L. DI MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI  
N. 66 DEL 22 DICEMBRE 2012, N. 10 DEL 7 MARZO 2000, N. 08 del 26 GIUGNO 2003

**PREMESSA**

Con legge regionale n.9 del 11.05.2007, la Regione Calabria ha posto in liquidazione l'ARSSA, richiedendo un Piano di Liquidazione, da redigersi a cura del Commissario Liquidatore entro 90 giorni dal suo insediamento.

Tale adempimento non è stato mai posto in essere tempestivamente dai diversi Commissari liquidatori che si sono succeduti nel tempo e, anche per tale ragione, con successivi provvedimenti, la Regione Calabria ha reiteratamente prorogato dette scadenze, fino all'emanazione della L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012.

Con la succitata disposizione normativa è stato istituito un nuovo Ente (ARSAC) per le attività da svolgersi in agricoltura, sono state attribuite all'ARSAC le competenze dell'ARSSA non legate all'attività liquidatoria, è stato disposto il trasferimento delle risorse umane e materiali afferenti agli impianti irrigui ai Consorzi di Bonifica, sono stati ridefiniti i termini per la redazione del Piano di Liquidazione (sessanta giorni), ed è stata fissata nuovamente la data per la conclusione della procedura di liquidazione (31 dicembre 2015).

Con la legge regionale n. 11 del 27.04.2015, la Regione Calabria ha anticipato la conclusione delle procedure di liquidazione dell'ARSSA al 31.07.2015 (art.2, comma 10, L.R. 11/15).

Per come sancito dall'art.11, comma 2, della L.R. 66/12, al 1° gennaio 2015, il Direttore Generale di ARSAC è subentrato come Commissario Liquidatore Unico dell'ARSSA e, all'atto dell'insediamento, riscontrava la mancata redazione del Piano di Liquidazione (art.11, comma 6, lettera b) della L.R. 66/12).

Nel corso dell'anno 2013 sono stati predisposti gli adempimenti amministrativi tendenti al trasferimento delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie dall'ARSSA all'ARSAC (deliberazione n°112/CL del 27.5.2013) ed è stata approvata, con la deliberazione n°232/CL del 30.09.2013, la nuova organizzazione funzionale dell'ARSSA in liquidazione (diversi uffici ubicati presso la sede centrale di Cosenza e presso n. 6 sedi periferiche - Rossano, San Giovanni in Fiore, Crotone, Catanzaro, Caulonia, Reggio Calabria).

La liquidazione dell'Agenzia non è stata perseguita in via prioritaria, così come previsto sin dall'anno 2007, sicché, nonostante siano trascorsi circa otto anni dalla prima norma sulla liquidazione dell'ARSSA, solo grazie alla predisposizione del Piano di liquidazione presentato nel luglio scorso si è conosciuta la consistenza patrimoniale dell'Agenzia e le problematiche che afferiscono a detto patrimonio immobiliare.

Nel Piano, tuttavia, vengono evidenziate una serie di criticità, di seguito riportate, che incidono considerevolmente sulla tempistica della vendita del patrimonio immobiliare:

- Mancata volturazione in catasto e presso i pubblici uffici;



- Realizzazione di fabbricati abusivi da parte di soggetti terzi su terreni di proprietà dell'Agenzia con emissione di sanzioni da parte dell'Agenzia del territorio a carico dell'ARSSA;
- Fabbricati abusivi e non, realizzati da terzi ed accatastati in modo illecito, interamente a nome dell'ARSSA o in comproprietà con terzi;
- Fabbricati di proprietà dell'ente, oggi accatastati come fabbricati rurali, ma che devono essere censiti nel catasto fabbricati per la perdita dei requisiti di ruralità da parte del proprietario;
- Contenzioso sulla titolarità, sub-ingresso e riscatto da parte degli aventi diritto dei terreni di proprietà dell'ARSSA;
- Morosità sui proventi degli immobili venduti con ammortamento trentennale;
- Trasferimento all'Agenzia del demanio dei fabbricati nel tempo realizzati dall'ARSSA con finanziamenti ex Casmez;
- Occupazione illegittima di terreni e immobili di proprietà dell'ARSSA, da parte di enti pubblici;
- Terreni espropriati senza la definizione della relativa procedura di trasferimento della proprietà e dei relativi frazionamenti.

In definitiva, presa contezza della situazione debitoria e creditoria dell'ARSSA e dei tempi necessari a realizzare il trasferimento e la vendita del Patrimonio immobiliare, la soluzione che al livello tecnico è apparsa più adeguata e coerente con i principi di economicità è quella che sostanzialmente prevede la prosecuzione delle attività di liquidazione da parte della neo istituita ARSAC e di utilizzare il restante personale nelle attività ordinarie dell'ARSAC medesima.

Tale disegno richiede la modifica di alcune leggi regionali, come nel seguito descritto:

**L.R. n. 66/2012 "Istituzione dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura".**

L'esigenza dell'istituzione dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC - L.R. 66/2012) è nata dalle difficoltà dell'applicazione dell'art.5 della L.R. n° 9/2007 con cui è stata prevista la soppressione dell'ARSSA. Infatti da allora sono sorte delle necessità per prevedere forme organizzative diverse, sempre nell'ottica di una riforma complessiva delle funzioni espletate dall'Ente soppresso, ciò al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia dell'azione pubblica nel settore primario.

La legge istitutiva dell'ARSAC, al comma 8 dell'art. 11, prevede che in nessun caso la situazione debitoria dell'ARSSA (Ente soppresso) possa gravare sul nuovo Ente e che il patrimonio immobiliare dell'Azienda sia costituito dalle Sedi Provinciali degli Uffici e dalle Sedi Territoriali dei Centri Sperimentali Dimostrativi e dai Centri di Divulgazione Agricola, nonché dagli impianti a fune di Camignatello e Lorica.

La suddetta normativa, quindi, in nessun modo prevede che l'immenso patrimonio immobiliare dell'ARSSA confluisca in ARSAC. Considerato che la fase liquidatoria del patrimonio afferente all'ARSSA per la sua notevole complessità non si è ancora conclusa, anzi, per come illustrato nel piano di Liquidazione approvato dall'Agenzia




con deliberazione n. 169\CL del 28/07/2015, la sua definizione prevede una tempistica non breve, pertanto appare opportuno che l'attività di dismissione prosegua nell'ARSAC, Ente che nel suo organico possiede le specifiche professionalità per lo svolgimento delle suddette attività.

#### **Modifica all'art. 1 della Legge Regionale del 20 Dicembre 2012 n. 66**

Con l'introduzione dell'art. 1 bis si istituisce nella nuova Azienda una gestione stralcio per la liquidazione dell'ARSSA, secondo il Piano predisposto.

Tale articolo prevede che la gestione liquidatoria dell'ARSSA viene acquisita dall'ARSAC quale gestione stralcio, rimanendo in capo a tale gestione la titolarità dei diritti attivi e passivi, con la costituzione di una propria struttura operativa dotata di autonomia di gestione e di un proprio patrimonio rivolto esclusivamente al soddisfo dei creditori della soppressa ARSSA ed alla copertura dei relativi costi di funzionamento.

Al Direttore Generale dell'ARSAC viene demandato il compito di provvedere all'organizzazione della gestione stralcio, volta a valorizzare, alienare, custodire mantenere e garantire tutela giuridica al patrimonio oggetto dell'attività di liquidazione.

#### **Modifica all'art. 9 della Legge Regionale del 20 Dicembre 2012 n. 66**


In conseguenza di quanto sopra si rende necessaria anche la modifica dell'art. 9 della Legge n. 66, prevedendo che il patrimonio dell'ARSAC è costituito da tutti i beni mobili, immobili e pertinenziali dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo dell'Agricoltura, con esclusione dei cespiti costituenti il c.d. "patrimonio della liquidazione" in capo alla gestione stralcio.

#### **Modifica all'art. 10 della Legge Regionale del 20 Dicembre 2012 n. 66**

Attualmente circa la metà degli attuali dipendenti ARSSA sono in parte già alle dipendenze funzionali dell'ARSAC ed in parte assegnati alla gestione degli acquedotti rurali e degli impianti irrigui; il resto è impegnato nelle attività di liquidazione e di manutenzione e guardiania del patrimonio ARSSA. Pertanto è necessario che il suddetto personale transiti nell'ARSAC ad eccezione di quello afferente alla gestione acquedotti, il quale con la modifica della L.R. 8/2003 transiterà nei Consorzi di Bonifica e di quello afferente agli impianti irrigui, la cui destinazione ai suddetti Consorzi è già stata prevista con l'art. 11 bis della L.R. 66/2012.

#### **Modifica all'art. 11 della Legge Regionale del 20 Dicembre 2012 n. 66**

con la modifica all'art. 11 comma 3, viene ribadito che la gestione stralcio per la liquidazione dell'ARSSA venga svolta in modo da assicurare la distinzione economica e finanziaria dall'ARSAC. In sostanza, si afferma il concetto che la gestione liquidatoria è una struttura operativa incardinata all'interno dell'ARSAC, a gestione economica separata, che non incide sul bilancio della nuova Azienda.



Per tale attuazione viene abrogato il punto 1) della lett. a) del comma 1 dell'art. 10 della Legge, ad eccezione di quello di cui al punto 2) della lett. a) del medesimo comma (personale afferente all'ex Polo soprassuoli boschivi dell'ARSSA già transitato nei ruoli dell'Azienda Calabria Verde) e di quello adibito alla gestione degli acquedotti.

**L.R. n. 8/2003 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003)".**

Fra le funzioni che ha svolto L'ARSSA nel tempo c'è stata anche quella di garantire l'approvvigionamento idrico a utenze civili tramite degli acquedotti rurali sparsi sul territorio regionale. Con la Legge del 26.06.2003 n. 8 era stato previsto che tali impianti passassero per la gestione agli Enti d'Ambito di cui all'art. 43 della L.R. del 03.10.1997 n. 10. Tale previsione normativa non è stata mai attuata e, con L.R. n. 34 del 29.12.2010, è stato previsto la costituzione di un solo Ambito Territoriale Ottimale. Tale Ambito Territoriale ancora oggi non risulta operativo.

**Modifica all'art. 13 della Legge Regionale del 26 Giugno 2003, n. 8.**

Con la modifica al comma 2 la gestione degli acquedotti rurali viene temporaneamente affidata ai Consorzi di Bonifica territorialmente competenti, unitamente al personale, nelle more della piena operatività dell'Ambito Territoriale Ottimale.

Ciò in considerazione del fatto che la legge istitutiva dell'ARSAC non prevede in capo all'Azienda la gestione dei suddetti impianti.

**L. R. n. 10/2000 "Affidamento all'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (ARSSA) delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 in base al disposto dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146".**

Con L. 230/1950 e L. 841/1950 sono state avviate le operazioni di Riforma Fondiaria gestite dall'ex Opera Valorizzazione Sila (oggi ARSSA). Infatti gli immobili dell'Agenzia (terreni e fabbricati) provengono per la maggior parte dagli espropri e dagli acquisti (oltre 100.000 ettari) eseguiti ai sensi delle suddette leggi di riforma fondiaria. In seguito l'Ente, per una migliore quotizzazione dei suddetti terreni, ha effettuato decine di permutate con privati. Al termine delle suddette operazioni sono state create e assegnate ben 18.000 tra poderi e quote, naturalmente corredate da comodi rurali tra cui oltre 4.700 case coloniche ed altrettanti annessi rurali. Nelle decine di borghi rurali appositamente realizzati per favorire l'aggregazione sociale in aree marginali sono stati costruiti centinaia di fabbricati adibiti a scuole, chiese, uffici postali, piccole attività commerciali, ecc. Il suddetto patrimonio collocato in zone non urbanizzate non poteva essere fruibile senza la presenza di servizi, per cui l'Ente realizzò le reti idriche potabili, irrigue e di regimazione delle acque di scolo e reflue, le strutture per l'elettrificazione rurale, l'intera rete viaria interpodereale, la bonifica delle aree malsane (Sibaritide e media valle del Crati) ed il consolidamento dei terreni interessati da dissesto idrogeologico. Una parte di questo patrimonio non è stato assegnato in

quanto trattasi di terreni boschivi o rimboschiti dallo stesso Ente; gli oltre 6.000 ettari di bosco, oggi trasferiti all'Azienda Calabria Verde, hanno rappresentato un lodevole esempio di oculata gestione forestale pubblica, sia dal punto di vista ambientale che finanziario. Per la realizzazione delle strutture agroindustriali (cantine sociali, mangimifici, conservifici, salumifici, centri lattiero-caseari, frigomacelli, ecc.) l'E.S.A.C. (ora ARSSA) ha acquistato negli anni '70 altri lotti di terreno, oggi ancora in parte di proprietà dell'Agenzia, interessati da dette strutture ormai in disuso. Infine nello stesso periodo l'Ente è stata autorizzata dall'ex Cassa per la Piccola Proprietà Contadina (oggi ISMEA) ad avviare una grande opera di ricomposizione fondiaria ai sensi della L. 590/1965 - Titolo II°, acquistando grossi appezzamenti di terreni da suddividere per la creazione di aziende economicamente valide da trasferire ad agricoltori del posto. Oggi, a causa di vertenze legali in corso, parte di questi devono ancora essere assegnati. La L. 386/1976 "Norme di principio, norme particolari finanziari concernente gli Enti di Sviluppo", agli art. 9,10,11 prevedeva che i compiti ad esaurimento della gestione dei terreni provenienti dalla Riforma Fondiaria venissero affidati agli Enti di sviluppo agricolo, pertanto l'allora ESAC (oggi ARSSA), ha operato le assegnazioni del patrimonio fondiario secondo i nuovi canoni indicati dalla suddetta normativa. Dal 1993 con l'istituzione dell'ARSSA (L.R. n. 15) tali attività sono proseguite nella nuova Agenzia. Nel corso del 2000 si è reso necessario un intervento legislativo regionale in merito all'alienazione dei beni della riforma in quanto l'ultimo riferimento normativo risale al 1976, anno di promulgazione della citata n. 386. Infatti in 24 anni erano notevolmente modificate ed aggiornate le legislazioni in materia catastale e patrimoniale, per cui con legge regionale n. 10 del 07/03/2000 sono state approvate le nuove norme in materia. Da allora il processo legislativo ha registrato una rapida evoluzione dovuta alle continue modifiche normative nel campo patrimoniale, per cui oggi risulta indispensabile adeguare la normativa vigente (L.R. n° 10/2000) ai nuovi regolamenti.

### **Modifiche all'art. 2 della Legge Regionale del 07 Marzo 2000 n. 10.**

L'art. 2 individua le categorie (agricoltori e, più in generale, operatori agricoli) a cui alienare i terreni provenienti dalla riforma fondiaria in dotazione all'ARSSA. Al comma 1 è previsto che tali terreni, per la loro alienazione ai citati soggetti, devono aver mantenuto, l'originaria destinazione agricola in base agli strumenti urbanistici vigenti. Nel tempo la classificazione delle zone agricole si è diversificata, infatti oggi esistono destinazioni con diversa nomenclatura ma con prescrizioni urbanistiche simili a quelle agricole; pertanto viene prevista la possibilità di vendita dei suddetti terreni, alle stesse condizioni di quelli a destinazione agricola. La modifica al comma 2 individua l'articolo della Legge cui attenersi per la vendita degli immobili, in quanto la Legge n. 379 del 1967 è stata abolita.

### **Modifiche all'art. 3 della Legge Regionale del 07 Marzo 2000 n. 10.**

L'articolo 3 disciplina l'alienazione dei terreni in dotazione all'ARSSA (non assegnati o che rientrano nella disponibilità dell'Agenzia) aventi destinazione agricola. Considerato

che nel tempo la classificazione delle zone agricole si è diversificata, oggi esistono destinazioni con diversa nomenclatura ma con prescrizioni urbanistiche simili a quelle agricole, pertanto con la modifica al comma 1 viene prevista la possibilità di vendita dei suddetti terreni, alle stesse condizioni di quelli a destinazione agricola. Inoltre, con la suddetta modifica si consente di uniformare le forme di pagamento rateizzato a quelle dell'Ente di riforma nazionale (ISMEA) prevedendo la vendita con pagamento a rate secondo i piani di ammortamento applicati da ISMEA o in unica soluzione, fermo restando, in quest'ultimo caso, l'imposizione dei vincoli d'indivisibilità e di coltivazione del fondo per la durata di cinque anni, dalla data di stipula dell'atto di vendita. Infine, la modifica al comma 2 dello stesso articolo risulta necessaria per snellire le operazioni di valutazione dei beni da alienare, pertanto si prevede che il prezzo di vendita sia determinato da tecnici interni o esterni all'Agenzia sulla base del valore di mercato, metodo che porta a valutazioni più realistiche rispetto ai Valori Agricoli Medi. In ultimo le modifiche apportate al comma 3 specificano il significato dell'espressione "situazioni consolidate", chiarendone le fattispecie, garantendo in tal modo il rispetto dell'istituto della prelazione agraria.

Il comma 4 viene abrogato in quanto la frammentazione e la polverizzazione che attualmente caratterizza i terreni dell'ARSSA non consente accorpamenti per la realizzazione di aziende agricole efficienti.

La modifica al comma 6 specifica che l'assegnazione avviene secondo la prelazione agraria di cui al D.Lgs. n. 228 del 18.05.2001.

Si aggiunge, infine, il comma 7, dove si prevede che l'assegnatario deve corrispondere un indennizzo risarcitorio pari all'un per cento del prezzo del terreno per ogni anno di detenzione del fondo, per un periodo massimo di anni 5, senza interessi, ciò al fine di sanare la detenzione "sine titulo" dell'acquirente nel rispetto delle normative in materia di prescrizione .

#### **Modifiche all'art. 4 della Legge Regionale del 07 Marzo 2000 n. 10.**

Dopo l'applicazione della L.R. n° 10/2000 riguardante le assegnazioni provvisorie (art. 4), nelle controversie legali per l'individuazione dell'erede subentrante designato per il riscatto del fondo, l'autorità giudiziaria non ha mai riconosciuto come titolo valido l'attribuzione provvisoria, disponendo conseguentemente il rientro del terreno nella disponibilità dell'Agenzia e, quindi, revocando l'assegnazione provvisoria del fondo operata in epoca antecedente all'entrata in vigore della Legge n. 386 del 30.04.1976. Pertanto la modifica al comma 1, in linea con gli indirizzi giuridici, prevede che tutti i terreni assegnati in forma provvisoria rientrino nella disponibilità dell'Agenzia (ARSSA) per nuove assegnazioni.

La modifica al successivo comma 2 disciplina le modalità di pagamento per i terreni mai assegnati consentendo di uniformare le forme di pagamento rateizzato a quelle dell'Ente di riforma nazionale (ISMEA) prevedendo la vendita con pagamento a rate secondo i piani di ammortamento applicati da ISMEA o in unica soluzione, fermo restando, in quest'ultimo caso, l'imposizione dei vincoli d'indivisibilità e di coltivazione del fondo per la durata di cinque anni, dalla data di stipula dell'atto di vendita.

#### **Modifiche all'art. 7 della Legge Regionale del 07 Marzo 2000 n. 10.**



Le modifiche al comma 1 sono introdotte per regolamentare la determinazione del prezzo degli immobili extragricoli, uniformandolo a quello per i terreni agricoli.

L'introduzione del comma 1 bis consente una più equa rateizzazione del prezzo di vendita in base all'entità dell'importo.

L'introduzione del comma 1 ter rende più proporzionati i tempi di detenzione dell'immobile per il riconoscimento al diritto all'acquisto, ciò al fine di snellire le procedure di vendita ed inoltre regola la determinazione dell'indennizzo risarcitorio nel rispetto delle normative in materia di prescrizione.

La sostituzione del comma 3 rende più agevole l'alienazione dei terreni che hanno mantenuto la destinazione agricola e sono stati edificati da terzi.

Le suddette modifiche ed integrazioni si rendono necessarie per adeguarsi alle norme regionali attualmente vigenti in materia urbanistica.

#### **Articolo 4 D.D.L.: copertura di spesa degli oneri del personale proveniente dall'ARSSA per il periodo settembre-dicembre 2015**

Detta disposizione non è strettamente connessa alle modifiche normative contenute negli articoli da 1 a 3 della presente proposta di legge, bensì contiene disposizioni che pongono rimedio al sottofinanziamento delle spese di personale proveniente dall'ARSSA.

Infatti, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione esercizio 2015, è stata garantita la copertura del costo del personale in forza ad ARSAC fino alla data del 31.12.2015, mentre per le risorse umane dell'ARSSA in liquidatoria, è stata prevista la copertura solo sino alla data di chiusura della procedura liquidatoria (31.07.2015).

Per tale ragione, con l'articolo in questione viene disposta la copertura del fabbisogno venga assicurato con le risorse allocate all'UPB U.003.002.004.005 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015- capitolo U0223321101, che presenta sufficiente disponibilità.

Tenuto presente poi, che il personale adibito alla gestione degli impianti di cui all'articolo 11 bis, comma 3, della legge regionale n. 66/2012, deve essere trasferito ad alcuni Consorzi di bonifica e che il personale adibito alla gestione degli impianti di cui all'articolo 11 bis, comma 3, della legge regionale n. 66/2012 deve transitare, nelle more della creazione degli ATO, ai Consorzi di bonifica, si precisa che l'ARSAC, alla data del trasferimento del personale dovrà, contestualmente, erogare le somme per le risorse umane agli specifici Consorzi di bonifica

La quantificazione degli oneri è stata effettuata tenendo conto che:

- le unità del personale sono pari a 252;
- il costo medio del personale è pari a circa 3.020,00 euro lordi mensili;
- la copertura deve garantire il pagamento di 4 mensilità e della tredicesima mensilità.

**Norma Finanziaria**




Dall'attuazione degli articoli 1,2 e 3, non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Infatti l'articolo 1 dispone in materia di vendita del patrimonio immobiliare dell'ARSSA prevedendo disposizioni che mirano a rendere più celeri ed efficienti le procedure di dismissione e valorizzazione degli immobili dell'ARSSA.


L'articolo 2, prende atto della mancata creazione degli A.T.O. e dispone, transitoriamente, che la gestione degli acquedotti rurali, venga effettuata dai Consorzi di bonifica. Ciò al fine di garantire la dovuta omogeneità tra la "mission" degli enti regionali in questione e le funzioni effettivamente svolte.

L'articolo 3, infine, individua soluzioni all'annosa questione della liquidazione dell'ARSSA e non comporta maggiori oneri di gestione o di personale.

In ordine all'articolo 4, per come motivato al punto precedente, la copertura viene garantita dagli stanziamenti all'UPB U.003.002.004.005 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 - capitolo U0223321101-.

  
IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE  
(Dott. Filippo De Cello)

DIPARTIMENTO  
Agricoltura e risorse agroalimentari  
Il Dirigente Generale Reggente  
Ing. Carmelo SALVINO



LEGGE REGIONALE 7 marzo 2000, n. 10

**"Affidamento all'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (ARSSA) delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 in base al disposto dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146." - (BUR n. 15 dell'11 marzo 2000)**

*(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 2 maggio 2001, n. 7, 30 ottobre 2003, n. 18, 21 agosto 2006, n. 7, 29 dicembre 2010, n. 34 e 20 dicembre 2012, n. 66)*

| ATTUALE   | MODIFICATA  |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386, i fondi espropriati ed assegnati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, i quali abbiano mantenuto la destinazione agricola in base al vigenti strumenti urbanistici, possono essere alienati esclusivamente, a coltivatori diretti, ad altri manuali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo medesimo, oppure a giovani agricoltori che non abbiano ancora compiuto 40 anni, secondo quanto stabilito dal Regolamento CE n.950/97, così per come disposto dal punto 2, art. 1 della legge 15.12.1998, n. 441. Possono essere altresì rilevati dall'ARSSA per essere ridestinati a operazioni di riordino e/o di ricomposizione fondiaria.</p> <p>2. La vendita dei beni immobili dev'essere effettuata alle condizioni ed al prezzo previsti dall'art. 4 della legge 29.05.1967, n. 379.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386, i fondi espropriati ed assegnati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, i quali abbiano mantenuto la destinazione agricola, o con <b>prescrizioni non edificabili ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici</b>, possono essere alienati esclusivamente, a coltivatori diretti, ad altri manuali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo medesimo, oppure a giovani agricoltori che non abbiano ancora compiuto 40 anni, secondo quanto stabilito dal Regolamento CE n.950/97, così per come disposto dal punto 2, art. 1 della legge 15.12.1998, n. 441. Possono essere altresì rilevati dall'ARSSA per essere ridestinati a operazioni di riordino e/o di ricomposizione fondiaria.</p> <p>2. La vendita dei beni immobili dev'essere effettuata <b>al prezzo di cui al successivo art. 3, comma 2.</b></p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>1. L'alienazione da parte dell'ARSSA dei terreni non assegnati o che rientrano nella disponibilità dell'Agenzia, aventi destinazione agricola,</p>   | <p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>1. L'alienazione da parte dell'ARSSA dei terreni non assegnati o che rientrano nella disponibilità dell'Agenzia, aventi destinazione agricola, <b>o con</b></p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>viene effettuata mediante rateizzazione del prezzo di vendita sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea, secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) 68/2001, (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001, con pagamento stabilito in trenta annualità.</p>  | <p><b>preserizioni non edificabili ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici,</b> viene effettuata mediante rateizzazione del prezzo di vendita sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea, secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) 68/2001, (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001, con pagamento rateizzato secondo i piani di ammortamento applicati dall'ISMEA o in un'unica soluzione, fermo restando, in questo ultimo caso, l'imposizione dei vincoli di indivisibilità e l'obbligo di coltivazione del fondo per la durata di cinque anni dalla data di stipula dell'atto di vendita.</p>                              |
| <p>2. Il prezzo di vendita viene determinato dal Commissario liquidatore o dal sub Commissario liquidatore appositamente delegato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, coadiuvati da due funzionari dell'Agenzia e/o della istituenda Azienda. La stima viene redatta sulla base dei valori agricoli medi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni con eventuali variazioni in più o in meno entro il 20 per cento in funzioni della peculiarità del fondo.</p> | <p>2. Il prezzo di vendita viene determinato, da tecnici interni o esterni all'Agenzia, con elaborato estimativo sulla base del valore di mercato, secondo quanto disposto da specifico regolamento tecnico approvato con apposito provvedimento dall'ARSSA. Tale valutazione deve essere congruita dalla Commissione di valutazione formata dal Commissario liquidatore o dal sub Commissario liquidatore appositamente delegato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della L.R. 20/12/2012, n. 66, coadiuvati da due funzionari dell'ARSAC.</p>   |
| <p>3. Possono essere assegnati con le modalità dell'art. 10 della legge 30.4.1976, n. 386, e alle condizioni stabilite al primo comma, fatte salve le situazioni consolidate, i terreni della riforma di dimensioni tali da costituire un'unità fondiaria che per la sua conduzione richieda l'impiego di almeno ad una unità lavorativa uomo (ULU).</p>   | <p>3. Possono essere assegnati con le modalità dell'art. 10 della legge 30.4.1976, n. 386, e alle condizioni stabilite al primo comma, fatte salve le situazioni consolidate, i terreni della riforma di dimensioni tali da costituire un'unità fondiaria che per la sua conduzione richieda l'impiego di almeno ad una unità lavorativa uomo (ULU), sempre nel rispetto del diritto di prelazione agraria. Nelle situazioni consolidate, previste dal presente comma, sono ricomprese le occupazioni senza titolo di terreni della Riforma poste in essere da manuali coltivatori della terra nel quinquennio precedente la data della domanda di acquisto.</p> |
| <p>4. I terreni che non presentino superficie sufficiente a realizzare una ULU vengono accorpati con altri attigui, che siano nella disponibilità dell'Agenzia, per costituire efficienti imprese diretto coltivatrici.</p>  | <p>4. (Abrogato)</p>   |
| <p>5. La qualifica di lavoratore della terra è accertata dal Sindaco del Comune di residenza del richiedente secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9.</p>   | <p>5. La qualifica di lavoratore della terra è accertata dal Sindaco del Comune di residenza del richiedente secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9.</p>   |

6. Qualora vi siano più richieste si procederà all'assegnazione mediante sorteggio, dovendosi preliminarmente dare preferenza ai coltivatori singoli o associati che siano insediati su fondi contigui ai terreni da assegnare.

6. Qualora vi siano più richieste si procederà all'assegnazione mediante sorteggio, dovendosi preliminarmente dare preferenza ai coltivatori singoli o associati che siano insediati su fondi contigui ai terreni da assegnare, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228".

7. In ogni caso l'assegnatario deve corrispondere, prima della stipula dell'atto notarile di compravendita, un indennizzo risarcitorio fissato nella misura dell'1% del prezzo stabilito dalla Commissione, di cui al comma 2, per ogni anno di detenzione del fondo, per un periodo massimo di cinque anni e senza interessi..

#### Art. 4

1. Nelle assegnazioni provvisorie di terreni operate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1976, n. 386 mediante provvedimento amministrativo, verbale di sorteggio notarile o designazione effettuata dalle competenti strutture dell'Agenzia, il prezzo di vendita viene fissato in base al disposto dell'art. 7 della legge 9 luglio 1957, n. 600, aumentato degli interessi legali periodici decorrenti dalla data di assegnazione del fondo. Deve comunque essere confermata la continuativa coltivazione del fondo da parte dell'originario assegnatario provvisorio o dei suoi eredi, che siano in possesso dei requisiti fissati dall'art. 5, primo comma, della presente legge.

2. Negli altri casi l'assegnazione viene effettuata mediante rateizzazione del prezzo di vendita sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea, secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) 68/2001, (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001, senza riservato dominio a favore dell'Azienda, con pagamento stabilito in trenta annualità, previa valutazione secondo le norme indicate nell'art. 3 della presente legge.

#### Art. 4

1. Le assegnazioni provvisorie di terreni, non definite, operate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1976, n. 386 mediante provvedimento amministrativo, verbale di sorteggio notarile o designazione effettuata dalle competenti strutture dell'Agenzia, sono revocate ed i terreni rientrano nella disponibilità dell'Agenzia per nuove assegnazione di cui all'art. 2".

2. Negli altri casi l'assegnazione viene effettuata mediante rateizzazione del prezzo di vendita sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea, secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) 68/2001, (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001, senza riservato dominio a favore dell'Azienda, o in un'unica soluzione, fermo restando, in questo ultimo caso, il vincolo di indivisibilità e l'obbligo di coltivazione del fondo per la durata di cinque anni dalla data di stipula dell'atto di vendita.

3. Nelle assegnazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge 30 aprile 1976, n. 386, gli assegnatari o i loro aventi causa in possesso dei requisiti di

3. Nelle assegnazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge 30 aprile 1976, n. 386, gli assegnatari o i loro aventi causa in possesso dei requisiti di legge potranno anticipare in un'unica soluzione l'intero pagamento del prezzo, qualora siano trascorsi almeno *cinque anni* dalla loro immissione nel possesso legittimo del fondo e siano stati osservati tutti gli obblighi essenziali derivanti dal contratto di vendita. Con il pagamento integrale del prezzo di vendita convenuto e di quant'altro dovuto all'Agenzia, cessano i vincoli, le limitazioni e i divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

4. Non si fa luogo ad assegnazione definitiva dei terreni o delle porzioni di terreno che, in base agli strumenti urbanistici, abbiano mutato destinazione d'uso dopo l'assegnazione provvisoria, diventando aree edificabili (zone A, B, C e D) oppure d'interesse turistico. In questi casi i terreni rientrano nella piena disponibilità dell'Agenzia, previa restituzione agli interessati delle somme per migliorie apportate al fondo, decurtate degl'indennizzi dovuti per l'utilizzo del terreno, da calcolarsi in misura corrispondente ai canoni di affitto dei fondi rustici.

5. I terreni sede di case coloniche e di villaggi rurali non compresi nel fondo assegnato, che abbiano perduto la destinazione agricola primitiva, possono essere alienati all'originario assegnatario o ai suoi aventi causa, che risultino in possesso dei requisiti di legge, alle seguenti condizioni:

a) il fabbricato colonico e gli annessi rurali al costo di costruzione al netto dei contributi, aumentato degli interessi legali dalla data di ultimazione delle opere a quella di consegna della somma;

b) l'area di corte della casa colonica e degli annessi al prezzo di vendita stabilito dall'art. 7 della legge 9 luglio 1957, n. 600, maggiorato degl'interessi legali periodici decorrenti dalla data di assegnazione del fondo, per un'estensione non eccedente il *decuplo* dell'area di sedime degli stessi edifici.

legge potranno anticipare in un'unica soluzione l'intero pagamento del prezzo, qualora siano trascorsi almeno *cinque anni* dalla loro immissione nel possesso legittimo del fondo e siano stati osservati tutti gli obblighi essenziali derivanti dal contratto di vendita. Con il pagamento integrale del prezzo di vendita convenuto e di quant'altro dovuto all'Agenzia, cessano i vincoli, le limitazioni e i divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

4. Non si fa luogo ad assegnazione definitiva dei terreni o delle porzioni di terreno che, in base agli strumenti urbanistici, abbiano mutato destinazione d'uso dopo l'assegnazione provvisoria, diventando aree edificabili (zone A, B, C e D) oppure d'interesse turistico. In questi casi i terreni rientrano nella piena disponibilità dell'Agenzia, previa restituzione agli interessati delle somme per migliorie apportate al fondo, decurtate degl'indennizzi dovuti per l'utilizzo del terreno, da calcolarsi in misura corrispondente ai canoni di affitto dei fondi rustici.

5. I terreni sede di case coloniche e di villaggi rurali non compresi nel fondo assegnato, che abbiano perduto la destinazione agricola primitiva, possono essere alienati all'originario assegnatario o ai suoi aventi causa, che risultino in possesso dei requisiti di legge, alle seguenti condizioni:

a) il fabbricato colonico e gli annessi rurali al costo di costruzione al netto dei contributi, aumentato degli interessi legali dalla data di ultimazione delle opere a quella di consegna della somma;

b) l'area di corte della casa colonica e degli annessi al prezzo di vendita stabilito dall'art. 7 della legge 9 luglio 1957, n. 600, maggiorato degl'interessi legali periodici decorrenti dalla data di assegnazione del fondo, per un'estensione non eccedente il *decuplo* dell'area di sedime degli stessi edifici.

c) la superficie di terreno eccedente quella di cui alla lett. b) può essere venduta al prezzo corrente di mercato stabilito dalla Commissione

|  |  |
|--|--|
| <p>c) la superficie di terreno eccedente quella di cui alla lett. b) può essere venduta al prezzo corrente di mercato stabilito dalla Commissione Stima Beni Immobili dell'ARSSA, nel caso in cui l'assegnatario eserciti il proprio diritto di prelazione entro il termine perentorio di <i>novanta</i> giorni dalla notifica del suo ammontare da parte dell'Agenzia.</p>  | <p>Stima Beni Immobili dell'ARSSA, nel caso in cui l'assegnatario eserciti il proprio diritto di prelazione entro il termine perentorio di <i>novanta</i> giorni dalla notifica del suo ammontare da parte dell'Agenzia.</p>   |
| <p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>1. I beni immobili, comunque acquisiti al patrimonio dell'Agenzia, per i quali non sia possibile l'utilizzazione per le finalità previste dalla legge regionale 11 dicembre 1993 n. 15, possono essere alienati ad Enti, associazioni o privati ad un prezzo non inferiore a quello di mercato valutato dalla Commissione Stima Beni Immobili indicata nell'articolo 3 della presente legge. Ai fini della valutazione, è possibile conferire apposito incarico a professionista esterno, che rilascerà stima giurata.</p> <p>1 bis. Gli acquirenti dei suddetti beni immobili possono richiedere la rateizzazione del prezzo di vendita per un periodo massimo di cinque anni, sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) 68/2001, (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001.</p> <p>1 ter. Gli immobili detenuti in virtù di concessione amministrativa o in via di fatto per un periodo non inferiore a cinque anni alla data del 31 dicembre 2000, possono essere alienati ai detentori al prezzo stabilito con le modalità di cui al comma 1, sempre che l'interessato, nel termine di novanta giorni dalla proposta, dichiari la disponibilità all'acquisto sulla base del prezzo sopra stabilito maggiorato delle somme dovute per l'utilizzo dell'immobile. Nel caso di immobili detenuti senza titolo, per i quali non sia stato stabilito un canone, il pregresso dovuto è fissato nella misura del 3 per cento del prezzo stabilito come sopra, per ogni anno di detenzione, relativamente ai fabbricati, e dell'1 per cento, per ogni anno di detenzione riguardo ai terreni, per un periodo massimo di</p> | <p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>1. I beni immobili, comunque acquisiti al patrimonio dell'Agenzia, per i quali non sia possibile l'utilizzazione per le finalità previste dalla legge regionale 11 dicembre 1993 n. 15, possono essere alienati ad Enti, associazioni o privati ad un prezzo stabilito con le stesse modalità riportate nell'art.3 comma 2 della presente Legge.</p> <p>1 bis. Gli acquirenti dei suddetti beni immobili possono richiedere la rateizzazione del prezzo di vendita per un periodo pari a 5 anni per importi fino a € 10.000,00, 10 anni per importi fino a 25.000,00 e 15 anni per importi superiori, sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) 68/2001, (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001.</p> <p>1 ter. Gli immobili detenuti in virtù di concessione amministrativa o in via di fatto per un periodo continuativo e non inferiore a dieci anni dalla data di presentazione della istanza di acquisto, possono essere alienati ai detentori e/o propri congiunti o affini al prezzo stabilito con le modalità di cui al comma 1, sempre che l'interessato, nel termine di trenta giorni dalla proposta, dichiari la disponibilità all'acquisto sulla base del prezzo sopra stabilito maggiorato delle somme dovute per l'utilizzo dell'immobile. Nel caso di immobili detenuti senza titolo, per i quali non sia stato stabilito un canone, il pregresso dovuto è fissato nella misura del 3 per cento del prezzo stabilito come sopra, per ogni anno di detenzione, relativamente ai fabbricati e dell'1 per cento, per ogni anno</p> |

cinque anni e senza interessi. Trascorso inutilmente il termine per l'esercizio dell'opzione, l'ARSSA pronuncia l'estromissione che è atto esecutivo di diritto, ai sensi dell'art. 229 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

2. L'Agenzia può rimuovere i vincoli della riforma agraria sui terreni divenuti edificabili per effetto degli strumenti urbanistici emanati dagli Enti territoriali. La cessione dell'area sulla quale insistono le costruzioni è subordinata alla dichiarazione di disponibilità dell'Agenzia in base al disposto dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il prezzo di cessione viene determinato secondo le modalità indicate nel primo comma del presente articolo.

3. I terreni della riforma che hanno mantenuto la loro destinazione agricola nei vigenti strumenti urbanistici e sui quali sono state effettuate edificazioni *anche* abusive, possono essere concessi a titolo oneroso mediante convenzione di cessione del diritto di superficie, per un'estensione non superiore a *dieci* volte quella coperta dai fabbricati, sempre che gli abusi edilizi condonati siano compatibili con i vincoli permanenti previsti dall'art. 33 della legge 26 febbraio 1985, n. 47. L'atto di disponibilità è stabilito dall'Agenzia entro sei mesi dal versamento dell'importo valutato dalla Commissione Stima Beni Immobili con le modalità ed il procedimento indicati nel primo comma.

4. Le somme ricavate dalle vendite o dalle convenzioni di cessione del diritto di superficie sono impiegate dall'Agenzia per il recupero, il miglioramento e la gestione dei beni patrimoniali - residui, nonché per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali in materia di riordino e ricomposizione fondiaria.

5. Gli immobili di proprietà dell'ARSSA destinati, in base alle leggi di riforma, ad uso di pubblico generale interesse, o a fini di assistenza, di

di detenzione riguardo ai terreni, per un periodo massimo di cinque anni e senza interessi. Trascorso inutilmente il termine per l'esercizio dell'opzione, l'ARSSA pronuncia l'estromissione che è atto esecutivo di diritto, ai sensi dell'art. 229 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

2. L'Agenzia può rimuovere i vincoli della riforma agraria sui terreni divenuti edificabili per effetto degli strumenti urbanistici emanati dagli Enti territoriali. La cessione dell'area sulla quale insistono le costruzioni è subordinata alla dichiarazione di disponibilità dell'Agenzia in base al disposto dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il prezzo di cessione viene determinato secondo le modalità indicate nel primo comma del presente articolo.

3. I terreni della riforma che hanno mantenuto la loro destinazione agricola nei vigenti strumenti urbanistici e sui quali sono state effettuate edificazioni, possono essere alienati ai detentori che hanno la detenzione degli stessi per un periodo continuativo e non inferiore a cinque anni dalla data di presentazione della istanza e per un'estensione non superiore a *dieci* volte quella coperta dai fabbricati, sempre che gli abusi edilizi condonati siano compatibili con i vincoli permanenti previsti della legge 26 febbraio 1985, n. 47 e dal DPR 380/2001.

4. Le somme ricavate dalle vendite o dalle convenzioni di cessione del diritto di superficie sono impiegate dall'Agenzia per il recupero, il miglioramento e la gestione dei beni patrimoniali - residui, nonché per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali in materia di riordino e ricomposizione fondiaria.

5. Gli immobili di proprietà dell'ARSSA destinati, in base alle leggi di riforma, ad uso di pubblico generale interesse, o a fini di assistenza, di

educazione, di culto (borgate rurali e centri di servizio comprendenti scuole, asili, chiese, ambulatori, delegazioni comunali, uffici postali, caserme, ecc.) possono essere trasferiti gratuitamente in proprietà delle amministrazioni pubbliche o degli enti non economici interessati che ne facciano richiesta scritta entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le cessioni conseguenti a richieste inoltrate dopo il detto termine vengono effettuate secondo le modalità indicate nel primo comma.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le strade interpoderali della riforma fondiaria diventano di proprietà degli enti locali interessati per la parte del tracciato che ne attraversa il territorio.

educazione, di culto (borgate rurali e centri di servizio comprendenti scuole, asili, chiese, ambulatori, delegazioni comunali, uffici postali, caserme, ecc.) possono essere trasferiti gratuitamente in proprietà delle amministrazioni pubbliche o degli enti non economici interessati che ne facciano richiesta scritta entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le cessioni conseguenti a richieste inoltrate dopo il detto termine vengono effettuate secondo le modalità indicate nel primo comma.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le strade interpoderali della riforma fondiaria diventano di proprietà degli enti locali interessati per la parte del tracciato che ne attraversa il territorio.

Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66

**"Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura."**

(BUR n. 23 del 17 dicembre 2012, supplemento straordinario n. 5 del 28.12.2012)  
(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 5 agosto 2013, n. 44 e 30 dicembre 2013, n. 56)

ATTUALE

Art. 1

(Istituzione dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese)

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 3, dello Statuto regionale, è istituita l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese – (ARSAC), ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.

2. L'Azienda ha sede legale in Cosenza. Esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di agricoltura.

MODIFICATA

Art. 1

(Istituzione dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese)

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 3, dello Statuto regionale, è istituita l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese – (ARSAC), ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.

2. L'Azienda ha sede legale in Cosenza. Esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di agricoltura.

Art. 1 bis

(Istituzione gestione stralcio ARSSA in ARSAC)

1. L'ARSSA Gestione Liquidatoria viene acquisita dall'ARSAC quale gestione stralcio.

2. La titolarità dei diritti attivi e passivi di cui alla Gestione Liquidatoria ARSSA rimane totalmente in capo alla suddetta gestione stralcio.

3. La gestione stralcio costituisce una struttura operativa incardinata nell'organizzazione di ARSAC, dotata di una propria autonomia di gestione, di un proprio patrimonio rivolto esclusivamente:

- alla soddisfazione dei creditori del soppresso ente ARSSA;
- alla copertura dei relativi costi di funzionamento.

4. Il patrimonio della gestione stralcio è

|  |  |
|--|--|
|  | <p>definito nel piano di liquidazione per come approvato dalla Giunta Regionale di cui al successivo art. 11, comma 7.</p> <p>5. Al Direttore Generale di ARSAC viene demandata la costituzione e l'organizzazione della gestione stralcio, con riferimento alle risorse umane e finanziarie da impiegare in essa, previo parere vincolante da parte del dipartimento regionale vigilante.</p> <p>6. La gestione stralcio svolge tutte le attività amministrative volte a valorizzare, alienare, custodire, mantenere e garantire tutela giuridica al patrimonio oggetto dell'attività di liquidazione.</p> <p>7. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nella Legge Regionale 11 maggio 2007, n. 9 e della presente legge in contrasto con i precedenti commi.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b><br/><i>(Risorse)</i></p> <p>1. In connessione alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, e dell'organizzazione territoriale di cui agli articoli 1, comma 2 e 7, comma 5, il patrimonio dell'Azienda è costituito da tutti i beni immobili e mobili pertinenziali dell'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 9/2007, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adibiti a sedi provinciali degli uffici di quest'ultima ed a sedi territoriali dei centri sperimentali dimostrativi e dei centri di divulgazione agricola, nonché dai beni di cui all'articolo 11, comma 15.</p> <p>2. Qualora lo richiedano esigenze di migliore funzionalità dell'Azienda, connesse alla sua organizzazione sul territorio, il direttore generale può proporre alla Giunta regionale l'acquisizione dall'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione, di altri beni immobili, e mobili pertinenziali, inclusi nel patrimonio di questa.</p> <p>3. Fermo quanto previsto al comma 2, tutti i beni non trasferiti ai sensi di quanto disposto al</p> | <p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b><br/><i>(Risorse)</i></p> <p>1. In connessione alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, il patrimonio dell'ARSAC è costituito da tutti i beni immobili e mobili pertinenziali dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo ed i Servizi in Agricoltura (A.R.S.S.A), con esclusione dei cespiti costituenti il cosiddetto patrimonio di liquidazione della gestione stralcio di cui all'art. 1 bis".</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>comma 1, rimangono nella piena disponibilità dell'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione, ad eccezione del patrimonio afferente il Polo Soprassuoli Boschivi, per il quale valgono le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 12.</p>   |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b><br/><i>(Personale)</i></p> <p>1. La pianta organica dell'Azienda è coperta mediante il personale:</p> <p>a) transitato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione, ad esclusione:</p> <p>1) delle unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio indicato all'articolo 9, comma 3, della presente legge, rimasto nell'ambito della procedura di liquidazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura;</p> <p>2) delle unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio afferente il Polo Soprassuoli boschivi, per il quale valgono le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 12;</p> <p>b) trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio.</p> <p>2. Qualora lo richiedano esigenze connesse alla organizzazione funzionale dell'Azienda, non soddisfatte attraverso la formazione della pianta organica ai sensi del comma 1, il direttore generale può proporre alla Giunta regionale il trasferimento di altro personale dall'Azienda regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione.</p> <p>3. Ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell'Azienda rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge, e permane nel proprio stato giuridico ed economico.</p> <p>4. Sin dall'adozione dell'atto aziendale provvisorio di cui all'articolo 7, comma 3, e dalla prima regolamentazione organica, gli incarichi di tutto il personale di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti in base alla nuova</p> | <p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b><br/><i>(Personale)</i></p> <p>1. La pianta organica dell'Azienda è coperta mediante il personale:</p> <p>a) transitato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione, ad esclusione:</p> <p><del>1) delle unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio indicato all'articolo 9, comma 3, della presente legge, rimasto nell'ambito della procedura di liquidazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura;</del></p> <p>2) delle unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio afferente il Polo Soprassuoli boschivi, per il quale valgono le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 12;</p> <p>b) trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio.</p> <p>2. Qualora lo richiedano esigenze connesse alla organizzazione funzionale dell'Azienda, non soddisfatte attraverso la formazione della pianta organica ai sensi del comma 1, il direttore generale può proporre alla Giunta regionale il trasferimento di altro personale dall'Azienda regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione.</p> <p>3. Ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell'Azienda rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge, e permane nel proprio stato giuridico ed economico.</p> <p>4. Sin dall'adozione dell'atto aziendale provvisorio di cui all'articolo 7, comma 3, e dalla prima regolamentazione organica, gli incarichi di tutto il personale di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti in base alla nuova</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>organizzazione dell'Azienda, fatti salvi i diritti e le qualifiche proprie del personale stesso.</p> <p>5. Sino all'approvazione dell'atto aziendale definitivo, e comunque fino alla conclusione delle procedure di liquidazione dell'ARSSA disposte con legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, l'Azienda non può procedere a qualsiasi tipo di assunzione, ovvero di trasformazione o modificazione dei rapporti di lavoro in essere. Solo successivamente, è possibile procedere alla copertura dei fabbisogni di personale ed alla sostituzione del personale cessato dal servizio, secondo le percentuali stabilite dalla legislazione vigente in materia di <i>turn over</i> e compatibilmente con le risorse finanziarie</p>  | <p>organizzazione dell'Azienda, fatti salvi i diritti e le qualifiche proprie del personale stesso.</p> <p>5. Sino all'approvazione dell'atto aziendale definitivo, e comunque fino alla conclusione delle procedure di liquidazione dell'ARSSA disposte con legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, l'Azienda non può procedere a qualsiasi tipo di assunzione, ovvero di trasformazione o modificazione dei rapporti di lavoro in essere. Solo successivamente, è possibile procedere alla copertura dei fabbisogni di personale ed alla sostituzione del personale cessato dal servizio, secondo le percentuali stabilite dalla legislazione vigente in materia di <i>turn over</i> e compatibilmente con le risorse finanziarie</p>  |
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 11</b><br/><i>(Disposizioni transitorie e finali)</i></p> <p>1. In fase di prima applicazione il direttore generale dell'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese:</p> <p>a) è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;</p> <p>b) adotta, entro trenta giorni dalla nomina, l'atto aziendale, di cui all'articolo 7, nonché il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera b).</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono di diritto il Commissario liquidatore ed il Vice Commissario dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed i relativi contratti a tempo determinato cessano di avere efficacia. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sono nominati, con scadenza al 31 dicembre 2014, il Commissario liquidatore dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), ed un <i>sub</i> Commissario, con funzioni anche vicarie, al quale il Commissario delegherà il compimento di</p> | <p style="text-align: center;"><b>Art. 11</b><br/><i>(Disposizioni transitorie e finali)</i></p> <p>1. In fase di prima applicazione il direttore generale dell'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese:</p> <p>a) è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;</p> <p>b) adotta, entro trenta giorni dalla nomina, l'atto aziendale, di cui all'articolo 7, nonché il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera b).</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono di diritto il Commissario liquidatore ed il Vice Commissario dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed i relativi contratti a tempo determinato cessano di avere efficacia. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sono nominati, con scadenza al 31 dicembre 2014, il Commissario liquidatore dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), ed un <i>sub</i> Commissario, con funzioni anche vicarie, al quale il Commissario delegherà il compimento di</p> |

specifiche operazioni. Nelle more di tale nomina si applica l'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13). A decorrere dalla data di nomina del Direttore generale il Commissario liquidatore ed il *sub* Commissario esercitano esclusivamente le funzioni finalizzate alla liquidazione di detta Agenzia (ARSSA) ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9. Alla scadenza degli incarichi di cui al secondo periodo del presente comma, il Direttore generale dell' Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura calabrese assume le funzioni di Commissario liquidatore unico dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), svolgendo tali funzioni senza percepire compensi aggiuntivi. La procedura di liquidazione dovrà essere conclusa il 31 dicembre 2015.

3. La gestione liquidatoria dell'agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura – ARSSA, è svolta in modo da assicurare la distinzione economica e finanziaria della stessa rispetto alla gestione corrente della nuova Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese.

*omissis*

specifiche operazioni. Nelle more di tale nomina si applica l'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13). A decorrere dalla data di nomina del Direttore generale il Commissario liquidatore ed il *sub* Commissario esercitano esclusivamente le funzioni finalizzate alla liquidazione di detta Agenzia (ARSSA) ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9. Alla scadenza degli incarichi di cui al secondo periodo del presente comma, il Direttore generale dell' Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura calabrese assume le funzioni di Commissario liquidatore unico dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), svolgendo tali funzioni senza percepire compensi aggiuntivi. La procedura di liquidazione dovrà essere conclusa il 31 dicembre 2015.

3. La gestione stralcio per la liquidazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (ARSSA), è svolta in modo da assicurare la distinzione economica e finanziaria della stessa rispetto alla gestione corrente della nuova Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese (ARSAC), pur essendo una struttura operativa incardinata nell'organizzazione di quest'ultima.

*omissis*

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2003, n. 8

**"Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 (art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)."**

*(BUR n. 12 dell'1 luglio 2003, supplemento straordinario, n. 2)*

| ATTUALE   | MODIFICATA  |
|---|---|
| <p data-bbox="613 523 703 550">Art. 13</p> <p data-bbox="203 592 1113 911">2. I soggetti responsabili della gestione degli acquedotti rurali sono individuati negli Enti d'Ambito di cui all'articolo 43 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.10 ai quali, al momento della sottoscrizione da parte del soggetto gestore della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, dovranno essere trasferiti gli impianti, la gestione del servizio ed il relativo personale. Gli Enti d'Ambito dovranno altresì provvedere alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati nel servizio, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all'impiego.</p> | <p data-bbox="1565 523 1659 550">Art. 13</p> <p data-bbox="1135 592 2092 767">"2. Nelle more della piena operatività dell'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 47 della Legge Regionale 29 dicembre 2010 n. 34, la gestione degli acquedotti rurali attualmente in capo all'ARSSA è temporaneamente affidata ai Consorzi di Bonifica, unitamente al personale nel cui territorio ricadono i suddetti impianti."</p> |